Istituto d'Istruzione Omnicomprensivo "*Decio Celeri*" Lovere (BG)
Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado
Liceo Artistico – Classico – Scientifico tradizionale – Scienze Applicate – Sportivo
Via Nazario Sauro, 2 - 24065 Lovere (BG) – Tel. 035 983177 – C.F. 81004920161 – Cod.Mecc. BGIS00100R
www.omnicomprensivodecioceleri.edu.it *e-mail:* bgis00100r@istruzione.it *posta certificata:*bgis00100r@pec.istruzione.it

Deroghe al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico previsto dall'art. 14 comma 7, DPR 122/2009

delibera n° 6/165 del Collegio Docenti del 14/03/2023,
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 5/119 del 23/05/2023

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro di classe e sono sommate a fine anno.
Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe di seguito individuate, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella.

Numero ore settimanali	Numero ore annuali	Numero massimo ore di assenza consentito (per chi si avvale dell'insegnamento IRC o attività alternativa)	Numero massimo ore di assenza consentito (per chi non si avvale dell'insegnamento IRC o attività alternativa)
27 (biennio liceo scientifico)	891	223	214
28 (biennio liceo classico)	924	231	222
30 (triennio liceo scientifico)	990	248	239
31 (triennio liceo classico)	1023	256	247
34 (biennio liceo artistico)	1.122	281	272

35 (triennio liceo artistico)	1.155	289	280

Sono calcolati come **presenza**:
· i periodi trascorsi in stato estero per adesione a programmi internazionali di scambio;
· le ore d'assemblea di classe e i giorni d'assemblea d'istituto o delle giornate a tema;
· le ore d'attività didattiche extracurricolari (attività di PCTO deliberate dal Consiglio di Classe);
· saranno computate le ore giornaliere previste nell'orario settimanale delle lezioni, anche per attività di durata maggiore (uscite didattiche, viaggi e visite d'istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali, ecc.);
· i programmi d'apprendimento personalizzato.

Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. (D.P.R. 122 del 22.06.2009 art.11). Questi periodi rientrano a pieno titolo nel tempo di frequenza della scuola. Le ore scolastiche svolte in specifici progetti P.T.O.F., in aggiunta rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente, potrebbero essere valutate, in caso di necessità, a sostegno dell'ammissibilità all'anno successivo.

Sono calcolate come **assenza**:
· le giornate d'assenza, le uscite anticipate e gli ingressi a partire dalla seconda ora, fatta eccezione per attività, uscite anticipate e ingressi posticipati disposti dalla scuola.
· la non presenza in istituto degli alunni non partecipanti ai viaggi d'istruzione, agli spettacoli, alle visite guidate o ad altre attività esterne organizzate in orario curricolare.
· le assenze nelle ore/giorni delle assemblee di classe/d'istituto o delle giornate a tema.

Sono previste le seguenti **deroghe**:
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse a deroga riguardano:
• motivi di salute, pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente), visite specialistiche e day hospital, giustificati da certificato medico all'atto del rientro o preventivamente;
• motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti di componenti del nucleo famigliare entro il secondo grado);
• rientro nel Paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
• attività d'orientamento in uscita non organizzate dalla scuola, solo se certificate dall'università o ente presso il quale l'alunno ha svolto attività di orientamento;
• partecipazione ad attività agonistiche o sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche Intese in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che considerano il sabato come giorno di riposo (L. 22 novembre 1988, n. 516 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; L. 8 marzo 1989, n. 101 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane);
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche Intese in attuazione dell'articolo 8,

terzo comma, della Costituzione, che prevedano il riconoscimento del diritto per gli aderenti alla confessione religiosa stessa di osservare specifiche festività nel corso dell'anno (L. 8 marzo 1989, n. 101 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane; L. 30 luglio 2012, n. 126 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; L. 31 dicembre 2012, n. 245 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana; L. 31 dicembre 2012, n. 246 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha; L. 28 giugno 2016, n. 130 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai; L. 29 dicembre 2021, n. 240 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»);

- donazione di sangue e di midollo osseo;
- nomina a scrutatore in occasione di elezioni europee, politiche, amministrative o referndarie.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate; in relazione alle assenze per motivi di salute il certificato medico deve indicare solo la prognosi e dovrà essere prodotto al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Il superamento del limite massimo di assenze, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Nel caso di studenti con elevato numero di assenze, la scuola fornisce alla famiglia periodicamente, e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni aggiornate sulla quantità oraria di assenze accumulate.